

Comm. XII 12-6-14

**Disposizioni in materia di utilizzo del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.
Testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente: La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della presente legge.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

1. 1. Il Relatore.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: , e comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte come disciplinata dall'ordinamento dello stato civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

1. 4. Il Relatore.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il defunto deve restare all'obitorio per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio e alla ricerca scientifica.

1. 5. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di utilizzo del corpo *post mortem con le seguenti:* L'atto di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi.

3. 1. Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La dichiarazione può essere revocata ed in tal caso la revoca va comunicata al centro di riferimento.

3. 2. Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole entro un anno con le seguenti: entro due anni.

5. 1. Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: , nonché le modalità per le Pag. 290comunicazioni tra l'ufficio di stato civile e i centri di riferimento.

7. 1. Il Relatore.

Al comma 1, alinea, dopo le parole di concerto, inserire le seguenti: con il Ministero dell'Interno e.

7.3. Il Governo.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

d) prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.

7.2. Il Governo.

Pag. 291

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. Testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.

ORDINE DEL GIORNO APPROVATO

Premesso che:

il testo unificato degli Atti Camera 100, 702, 1250, in discussione in sede legislativa presso la XII Commissione affari sociali, reca « disposizioni in materia di utilizzo del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica»;

il citato testo unificato disciplina l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti ai fini di studio e di ricerca scientifica di soggetti che in vita hanno espresso il consenso secondo le norme previste dal testo unificato;

il comma 3 dell'articolo 1 dispone che sono da intendersi utilizzabili il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;

il comma 4 dell'articolo 1 ha stabilito che dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il defunto deve restare all'obitorio per ventiquattro ore prima di essere destinato, secondo la volontà espressa in vita dal soggetto, allo studio e alla ricerca scientifica,

impegna il Governo

a garantire e a mettere in atto tutte le iniziative affinché quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 sia rispettato integralmente, senza procedere a eventuali deroghe, in fase di applicazione della legge.

0/100/XII/1. Cecconi, Grillo, Dall'Osso, Di Vita.